

ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

Guida alla nuova class action

(In vigore dal 19 maggio 2021)

**Chi può avviarla, come
aderire e qual è il
procedimento**

Settembre 2021

Sommario

| | |
|--|----------|
| 1. L'entrata in vigore della nuova class action | 3 |
| 2. I diritti tutelabili tramite class action | 3 |
| 3. Il procedimento | 4 |
| 4. L'azione inibitoria collettiva | 6 |

1. L'entrata in vigore della nuova class action

Lo scorso 19 maggio, è entrata in vigore la nuova disciplina dell'azione di classe risarcitoria e inibitoria collettiva (cd. class action) riscritta dalla Legge 12 aprile 2019, n. 31 e ora contenuta negli artt. 840-bis e seguenti del codice di procedura civile.

La disciplina era stata inizialmente introdotta dalla Legge Finanziaria 2008 e aveva trovato la sua collocazione all'interno del Codice del Consumo nell'art. 140-bis. La legge 31/2019 ha però riformato l'istituto dell'azione di classe.

L'applicabilità della riforma è limitata alle condotte illecite poste in essere **successivamente alla data della sua entrata in vigore**, mentre a quelle precedenti continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Con la riforma:

- è stato esteso **l'ambito di applicazione dell'azione di classe** eliminando ogni riferimento a consumatori e utenti e allargando l'esperibilità dell'azione a tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di "**diritti individuali omogenei**";
- sono stati ampliati **gli strumenti di tutela**, con la previsione, sempre nel codice di procedura civile, accanto all'azione di classe, di un'**azione inibitoria collettiva** verso gli autori di condotte pregiudizievoli (840 sexiesdecies).

2. I diritti tutelabili tramite class action

La class action è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

L'azione può essere esperita nei confronti di:

- imprese (da intendere in senso ampio);
- enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità.

L'istituto trova, pertanto, applicazione in ogni ambito nel quale un'impresa o un gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità pongano in essere comportamenti illeciti plurioffensivi, dando così vita a una "classe" di soggetti danneggiati.

La "nuova" class action non riguarda più i soli consumatori, ma si apre alla tutela di

qualsiasi categoria di diritti individuali omogenei. **Tali diritti possono infatti derivare da qualsiasi rapporto contrattuale, anche tra imprese**, dal momento che la tutela non è più limitata ai soli rapporti tra professionista e consumatore.

L'ambito di applicazione è stato quindi esteso anche ai professionisti, alle imprese, alle associazioni senza scopo di lucro, agli investitori, agli azionisti e, più in generale, a tutte quelle categorie di soggetti, persone fisiche o giuridiche, che in precedenza non avevano accesso alla tutela di classe.

In concreto, potrà agire in giudizio qualsiasi componente della classe, nonché le organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statuari comprendano la tutela di diritti individuali lesi: dalle fattispecie in cui il singolo illecito comporti effetti pregiudizievoli per una pluralità di soggetti a quelle in cui in cui una pluralità di condotte illecite determino conseguenze dannose in capo a una pluralità di soggetti (come ad esempio accade nei casi di pratiche commerciali scorrette o di frodi finanziarie).

In particolare, la nuova class action potrà trovare applicazione con riguardo a ipotesi di **responsabilità contrattuale e extracontrattuale**; rispetto a quest'ultima categoria, deve essere sottolineato che l'azione di classe precedentemente disciplinata dal Codice del Consumo era limitata alle pratiche commerciali scorrette e ai comportamenti anticoncorrenziali.

La nuova azione di classe consente invece di far valere in giudizio anche diritti come quello alla salute, all'ambiente alla sicurezza sul lavoro.

L'istituto della class action qui esaminato deve essere tenuto distinto, dalla c.d. azione di classe pubblica introdotta dal decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. La class action pubblica offre uno strumento di tutela collettiva agli utenti della PA o agli utenti di un servizio pubblico.

IN SINTESI

Chi può proporre la class action:

- ⇒ organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro iscritte in un apposito elenco;
- ⇒ singolo componente della classe.

3. Il procedimento

La domanda si propone con ricorso innanzi alla sezione specializzata in materia di impresa competente per territorio. Il ricorso viene quindi pubblicato nell'apposito **portale gestito dal Ministero della giustizia**, il quale rappresenta una delle principali novità introdotte dalla riforma: si tratta infatti di una piattaforma che consente di

visionare le azioni collettive proposte e di presentare domanda di adesione.

Il procedimento si articola in tre fasi:

➤ Valutazione relativa all'ammissibilità dell'azione

Il Tribunale si pronuncia sull'ammissibilità della domanda. La domanda è dichiarata inammissibile quando risulta manifestamente infondata, o se i diritti individuali fatti valere in giudizio non sono omogenei. Se invece il Tribunale ritiene ammissibile l'azione, adotta un'ordinanza con la quale fissa il termine per l'adesione dei soggetti danneggiati.

➤ Accertamento dell'eventuale lesione di diritti individuali omogenei

Nella fase di merito, il Tribunale accerta la responsabilità del resistente e individua le caratteristiche dei diritti individuali omogenei, al fine di consentire ulteriori adesioni. Si procede quindi alla nomina di un giudice delegato, che ha il compito di gestire la procedura di adesione, e di un rappresentante comune degli aderenti.

➤ Verifica delle adesioni e individuazione delle somme spettanti ai singoli aderenti ad opera del giudice delegato

Il rappresentante comune degli aderenti predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti. Il giudice delegato si pronuncia sulle domande di adesione e condanna il resistente al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione (art. 840-octies c.p.c.).

Il giudice delegato condanna inoltre il resistente a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe. Lo stesso è previsto in favore dell'avvocato che ha difeso il promotore.

IN SINTESI

- ⇒ Ordinanza di ammissione della domanda e fissazione di un primo termine per le adesioni;
- ⇒ Fase di merito;
- ⇒ Sentenza di accoglimento dell'azione di classe e fissazione di un secondo termine per le adesioni;
- ⇒ Valutazione delle adesioni ad opera del giudice delegato.

A seguito della condanna, si può procedere secondo due modalità:

➤ **Adempimento spontaneo**

Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, **le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura.**

➤ **Esecuzione forzata collettiva**

Il decreto di condanna adottato dal giudice delegato costituisce titolo esecutivo. L'art. 840-terdecies c.p.c. prevede la possibilità di procedere all'**esecuzione forzata del decreto** di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, su iniziativa del rappresentante comune degli aderenti, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione.

4. Accordi di natura transattiva

La nuova legge prevede inoltre la possibilità di accordarsi, in due distinti momenti :

➤ **Prima della pronuncia della sentenza di cui all'art. 840 sexies**

Il tribunale può formulare una proposta transattiva o conciliativa, tenuto conto del valore della controversia e dell'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto. Ciascun aderente può manifestare la volontà di accedere all'accordo.

➤ **Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies**

Il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, può predisporre uno schema di accordo di natura transattiva.

Lo schema è inserito nell'area pubblica del portale dei servizi telematici ed è comunicato a ciascun aderente.

Il giudice delegato può quindi autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo. L'accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

5. L'azione inibitoria collettiva

Con la riforma è stata prevista la possibilità di proporre un'azione inibitoria collettiva: chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di soggetti, può infatti agire per ottenere **l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva**.

Con la condanna alla cessazione della condotta contestata il giudice può ordinare all'impresa di adottare idonee misure di ripristino, di pagare una somma di denaro in caso di inosservanza o ritardo, di dare diffusione al provvedimento attraverso i mezzi di comunicazione più indicati.

Si tratta di un'ipotesi distinta dall'azione di classe: è infatti previsto che, quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.